

# COMUNE DI POSITANO Provincia di SALERNO

**COPIA** 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 31.05.2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DELLE RATE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11.04 nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 6953 in data 26.05.2021, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A	
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente	
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Presente	
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente	
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente	
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente	
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente	
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente			

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri

Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri

- Presenti: n. 13 (tredici)

- Assenti: 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano** 

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente all'allegato A;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTO l'articolo 22, ad oggetto: "RISCOSSIONE", del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, i primi quattro commi che recitano quanto segue:

- 1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
- La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
- a) rata 1: 16 giugno;
- b) rata 2: 16 luglio:
- c) rata 3: 16 agosto;
- d) rata 4: 16 dicembre.
- 2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.
- 3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.
- **4.** In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

RITENUTO opportuno, per dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed imprese generate dall'emergenza COVID-19, procedere al differimento delle scadenze delle rate per il



pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, così come già fatto, per l'anno 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 30.06.2020;

DATO ATTO che, per tutti gli altri aspetti concernenti il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, troverà applicazione quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

VISTO l'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze n. 5/DF del 08.06.2020;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di stabilire, per l'anno 2021, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in quattro rate aventi le seguenti scadenze differite rispetto a quelle previste dall'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014:

- a) rata 1: 16 settembre 2021;
- b) rata 2: 18 ottobre 2021:
- c) rata 3: 16 novembre 2021;
- d) rata 4: 18 aprile 2022;

DATO ATTO, sulla base di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, che:

- il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021 viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno 2020, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno 2021, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno 2021, determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020;
- il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021 e 16 novembre 2021, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre 2021;
- il versamento della quarta ed ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere effettuato, entro il 18 aprile 2022, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno 2021, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno 2021 viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno 2021, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

CONSIDERATO che le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che, con l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 30.04.2021, n. 56, è stato ulteriormente differito al 31.05.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2021-2023 da parte degli enti locali;



CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 5, primo e secondo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41, prevede quanto segue: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decretolegge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il punto 3.7.1, dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 23.06.2011, n. 118 da cui risulta che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Conferma tariffe per l'anno 2020";

**VISTA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174



convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

**ACQUISITO**, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Ruggero De Pari reso, con verbale n. 09 del 25.05.2021 (prot. n. 6939 del 25.05.2021), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

**UDITA** la discussione che qui si riporta:

Il Sindaco provvede ad illustrare la proposta e si augura che la stessa sia approvata all'unanimità;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero) Votanti: n. 13 (tredici)

Voti favorevoli: n. 13 (tredici)

Voti contrari: 0 (zero) Astenuti: 0 (zero)



## **DELIBERA**

- 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. di prevedere, allo scopo di dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed imprese generate dall'emergenza COVID-19, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021, sia effettuato in quattro rate aventi le seguenti scadenze differite rispetto a quelle previste dall'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020:
  - a) rata 1: 16 settembre 2021;
  - b) rata 2: 18 ottobre 2021;
  - c) rata 3: 16 novembre 2021;
  - d) rata 4: 18 aprile 2022;
- 3. di dare atto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, che:
- il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021 viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno 2020, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno 2021, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno 2021, determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020;
- il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021 e 16 novembre 2021, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre 2021;
- il versamento della quarta ed ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere effettuato, entro il 18 aprile 2022, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno 2021, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno 2021 viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno 2021, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.
- di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter

del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero) Votanti: n. 13 (tredici)

Voti favorevoli: n. 13 (tredici)

Voti contrari: 0 (zero) Astenuti: 0 (zero)

# **DELIBERA**

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DELLE RATE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2021.

# IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

VISTO l'articolo 22, ad oggetto: "RISCOSSIONE", del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, i primi quattro commi che recitano quanto segue:

- 1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
- La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
- a) rata 1: 16 giugno;
- b) rata 2: 16 luglio;
- c) rata 3: 16 agosto;
- d) rata 4: 16 dicembre.
- 2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.
- 3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.
- 4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e



del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

RITENUTO opportuno, per dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed imprese generate dall'emergenza COVID-19, procedere al differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, così come già fatto, per l'anno 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 30.06.2020;

DATO ATTO che, per tutti gli altri aspetti concernenti il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, troverà applicazione quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

VISTO l'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze n. 5/DF del 08.06.2020;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di stabilire, per l'anno 2021, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in quattro rate aventi le seguenti scadenze differite rispetto a quelle previste dall'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014:

- a) rata 1: 16 settembre 2021;
- b) rata 2: 18 ottobre 2021;
- c) rata 3: 16 novembre 2021;
- d) rata 4: 18 aprile 2022;

DATO ATTO, sulla base di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, che:

- il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021 viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno 2020, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno 2021, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno 2021, determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020;
- il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021 e 16 novembre 2021, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre 2021;
- il versamento della quarta ed ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere effettuato, entro il 18 aprile 2022, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno 2021, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno 2021 viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'essercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno 2021, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

CONSIDERATO che le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio



dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 30.04.2021, n. 56, è stato ulteriormente differito al 31.05.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2021-2023 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 5, primo e secondo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41, prevede quanto segue: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

VISTO l'articolo 13, comma 15, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

CONSIDERATO che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decretolegge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il punto 3.7.1, dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 23.06.2011, n. 118 da cui risulta che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento);

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Conferma tariffe per l'anno 2020";

**VISTA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Ruggero De Pari reso, con verbale n. 09 del 25.05.2011 (prot. n. 6939 del 25.05.2011), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (allegato A);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

#### DI DELIBERARE

- 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. di prevedere, allo scopo di dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed imprese generate dall'emergenza COVID-19, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021, sia effettuato in quattro rate aventi le seguenti scadenze differite rispetto a quelle previste dall'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020:
  - a) rata 1: 16 settembre 2021;
  - b) rata 2: 18 ottobre 2021;
  - c) rata 3: 16 novembre 2021;
  - d) rata 4: 18 aprile 2022;
- 3. di dare atto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, che:
- il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021 viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno 2020, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno 2021, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno 2021, determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020;
- il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno 2021, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021 e 16 novembre 2021, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre 2021;
- il versamento della quarta ed ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere effettuato, entro il 18 aprile 2022, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno 2021, unitamente agli avvisi di



pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno 2021 viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno 2021, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

# IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

#### **DI DELIBERARE**

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


n 2 6 MAG 2021

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

lì 10 maggio 2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Ciample of Cicalese



. ē

ALLEGATO A

COMUNE DI POSITANO PROTOCOLLO GENERALE

N.0006939 - 25.05.2021 - Ora:13:08 CAT CLASSE 0 ARRIVO

TRIBUTI



# COMUNE DI POSITANO Provincia di Salerno

VERBALE n. 09 del 25/05/2021

#### IL REVISORE DEI CONTI

Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DELLE RATE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2021"

In data odierna, 25.05.2021, il sottoscritto Dott. Ruggero De Pari, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Positano, procede, presso il suo studio in Teano alla via XXVI Ottobre, all'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Positano per il rilascio del parere di competenza sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DELLE RATE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2021"

VISTA la proposta di deliberazione consiliare in oggetto; VISTI:

- il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

PRESO ATTO della volontà del Comune di Positano, di prevedere, allo scopo di dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed imprese generate dall'emergenza COVID-19, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021, sia effettuato in quattro rate aventi le seguenti scadenze differite rispetto a quelle previste dall'articolo 22 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020:

- a) rata 1: 16 settembre 2021;
- b) rata 2: 18 ottobre 2021;
- c) rata 3: 16 novembre 2021;
- d) rata 4: 18 aprile 2022;

DATO ATTO che per il versamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021 trova applicazione, per il resto, quanto previsto dall'articolo 22, comma 4 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti; CONSIDERATO che l'articolo 30, comma 5, primo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41, prevede quanto segue: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le



tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in oggetto, reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

### ESPRIME,


in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DELLE RATE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'ANNO 2021"

Teano, 25 maggio 2021

IL REVISORE Dott. *Ruggero De Pari* 

Firmato digitalmente da: DE PARI RUGGERO Data: 25/05/2021 12:50:49





; ;

i

# Letto, approvato e sottoscritto

# IL SINDACO F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott, Alberto De Stefano

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web <u>www.comune.positano.sa.it</u> il giorno 24.06.2021 con il numero di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 24 giugno 2021

IL MESSO COMUNALE F.to Enzo Rispoli

# **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.05.2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 24 giugno 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

lì 24 giugno 2021

IL RESP<del>onsa</del>bile d**el**l'aréa/amministrativa